

Comune di SAN MICHELE DI SERINO



Provincia di Avellino

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MICHELE DI SERINO (AV) PER ANNI 2

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto l’insieme di norme per la regolamentazione del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi sull’intero territorio del Comune di San Michele di Serino (Av). L’appaltatore per la durata dell’appalto si assume la titolarità del servizio, rimanendo unico responsabile in via amministrativa, civile e penale. La gestione di detto servizio consiste nelle attività di cui al presente Capitolato, che hanno il fine di conseguire efficaci ed efficienti risultati riguardo alle normative in materia, codificate nella legge quadro nazionale 281/91 e, in Campania L.R. 16/2001. Il servizio in oggetto, sotto la vigilanza sanitaria della ASL, dovrà attenersi costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi..

Articolo 2 - Importo a base di gara

Il corrispettivo posto a base di gara è fissato per un **importo giornaliero per ogni singolo cane di € 2.55 IVA inclusa**

l’importo complessivo dell’appalto, per la durata di 2 anni è di € 10.000,00 annue, IVA inclusa .

L’amministrazione si riserva la facoltà di diminuire il numero dei cani in caso di decesso o di adozione e di aumentare il numero dei cani ricoverati in base alle esigenze che dovessero subentrare e chiaramente in base alle disponibilità dei posti liberi esistenti presso la struttura del canile rifugio che si è aggiudicato l’appalto.

Articolo 3 - Durata del servizio

L’Amministrazione stipulerà apposito contratto, con decorrenza a partire dalla data di cui al verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, per un periodo di 2 anni, con il Soggetto aggiudicatario, purché il medesimo soddisfi a tutti gli adempimenti previsti per l’assegnazione definitiva.

Articolo 4 - Obblighi dell’Appaltatore

Il servizio oggetto dell’appalto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali in materia di randagismo (L. 281/91, L. R. 16/2001).

L'appaltatore dovrà

- a) garantire un servizio di custodia e vigilanza costante che comprenda anche le ore notturne e festive, con la presenza obbligatoria di personale tutti i giorni feriali dell'anno, con un servizio di reperibilità notturno e festivo al fine di garantire l'accesso al Canile in caso di necessità;
- b) accogliere all'interno del rifugio, tutti i cani randagi, di qualsiasi taglia, provenienti dal Comune di San Michele di Serino ;
- c) Ritirare i randagi presso le strutture dei canili sanitari e trasportarli fino al canile di proprietà della ditta, presso luogo indicato dall'Amministrazione Comunale, al termine del contratto.
- d) Provvedere al mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti e secondo standard del benessere animale;
- e) Provvedere alla pulizia giornaliera dei box, delle superfici dei locali, delle ciotole e dei recipienti dei cibi, dei siti di stabulazione e alle periodiche disinfestazioni da attuare comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità a giudizio del Servizio Veterinario della A.S.L.;
- f) Provvedere alla somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria competente per territorio e provvedere alla cura dei soggetti malati, nonché alle profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirus) avvalendosi di veterinario;
- g) Fornire e somministrare pasti con alimenti idonei; inoltre dovrà avere cura di mettere a disposizione costantemente acqua pulita da bere;
- h) consentire agli animali un adeguato periodo di sgambettamento in idonea area all'uopo destinata;
- i) procedere alla cura dello stato igienico dei cani affidati con almeno un bagno antiparassitario mensile;
- j) riconsegnare i cani ai legittimi proprietari, dietro pagamento delle spese sostenute dal Comune per la custodia del cane;
- k) affidare i cani presenti nella struttura, ai cittadini che ne facciano richiesta; a tale scopo si concorderà la disponibilità per le date nelle quali gli interessati potranno visitare gli animali ospitati;
- l) tenere dei registri di carico e scarico dei cani affidati in mantenimento e alla tenuta di specifici documenti (cartelle cliniche) riportanti le annotazioni veterinarie previste.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e le spese necessarie per lo smaltimento delle eventuali carogne secondo le prescrizioni della vigente normativa.

Le morti naturali e/o gli eventuali abbattimenti di esemplari, le cui cause dovranno essere certificate dal Servizio Veterinario, devono essere comunicati immediatamente a questo Comune. **La stazione Appaltante si riserva la possibilità di accedere in qualsiasi momento, e senza preavviso, presso il canile dove sono allocati i cani e verificare il loro stato di salute e mantenimento, anche attraverso propri professionisti incaricati.**

La ditta appaltatrice dovrà inoltre consentire al personale di questa Amministrazione di accedere alla struttura destinata ad ospitare i cani randagi affidati in mantenimento, per le verifiche e le ispezioni del caso, fornendo altresì la possibilità di verificare la tenuta dei registri e della documentazione di cui al presente articolo.

Articolo 5 – Oneri a carico dell'Appaltatore

L'appaltatore dovrà sostenere in proprio i vari oneri connessi.

- a) alla fornitura di tutte le attrezzature, strumentazioni, arredi, impianti, accessori, e comunque tutto ciò che è necessario per l'ottimale funzionamento della struttura e del servizio.
- b) allo stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, assimilati e non, pericolosi e non, da eseguirsi secondo le prescrizioni delle vigenti normative in materia di rifiuti; 5.
- c) alla gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e pezzi anatomici.
- d) agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura (ivi compresi gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile e penale), delle attrezzature, degli arredi, dei recinti, del verde e degli impianti.
- e) alla fornitura degli accessori necessari alla conduzione dei cani (guinzagli, collari, museruole).
- f) **tutte le spese di gara, quelle di contratto, quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso.**

Articolo 6 – Controllo del benessere psico-fisico degli animali

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare controlli, mediante un veterinario comportamentalista e/o un educatore riconosciuto, attraverso l'osservazione del comportamento e compilazione di apposita scheda nel quale inserire le risultanze di tale analisi.

Ogni verifica tempestiva di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati nella struttura effettuate dai volontari sarà immediatamente segnalata all'appaltatore, il quale dovrà provvedere alla soluzione.

Articolo 7 – Assicurazioni

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti. Il Comune di San Michele di Serino (Av) declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti possa essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà produrre, cauzione definitiva nei modi previsti dall'articolo 103 del D.lgs 50/2016.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà produrre polizza a copertura assicurativa per RCT a copertura danni a terzi. L'Appaltatore dovrà indicare il nominativo del responsabile del servizio e tutti i recapiti.

Nel caso in cui l'aggiudicatario trascurasse ripetutamente, in modo grave l'adempimento delle condizioni oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione potrà di pieno diritto risolvere ogni rapporto con la ditta stessa a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento di eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto di ulteriore rivalsa quando il danno fosse di entità superiore. La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione di cui sopra verrà restituita all'aggiudicatario a completamento della fornitura dei servizi, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia risolta ogni eventuale contestazione.

Articolo 8 – divieto di Subappalto

E' assolutamente proibito alla ditta aggiudicataria di subappaltare, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Articolo 9 – Pagamento del corrispettivo

Il servizio sarà valutato in base ai prezzi di aggiudicazione. Essi si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso per la esecuzione del servizio. I prezzi si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del servizio.

Il corrispettivo del servizio nell'importo risultante dall'atto di aggiudicazione, verrà liquidato previa verifica dell'ufficio competente, (Polizia Municipale) in **rate trimestrali posticipate entro 30 giorni** dalla presentazione di regolare fattura, sugli effettivi servizi svolti.

Alle fatture dovranno essere allegati gli estratti, in copia conforme, del registro di carico/scarico dei cani appartenenti al Comune di San Michele di Serino.

Articolo 10 – Personale

Nell'espletamento del servizio in oggetto, la ditta incaricata si dovrà dotare di personale competente ed esperto ed applicare integralmente tutte le norme del C.C.N.L per i dipendenti del settore oggetto del presente contratto, nonché a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Penalità

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate fosse accertata l'inosservanza, anche parziale, delle norme contenute nel presente capitolato, sarà applicata una penale.

Resta inteso che nel caso si verificassero situazioni di maltrattamento degli animali si procederebbe alla denuncia di tali episodi alla competente Autorità Giudiziaria per l'adozione dei relativi provvedimenti di legge.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale e corretta osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per la conduzione dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla Legge, dal presente capitolato e dal contratto.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali accertata, verrà contestata alla Ditta appaltatrice mediante corrispondenza scritta e la stessa Ditta dovrà rispondere per iscritto le proprie controdeduzioni entro 3 giorni dalla data di ricevimento della contestazione; trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato. In ogni caso, previo esame delle deduzioni della Ditta, deciderà insindacabilmente l'Amministrazione Comunale sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà avvalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Articolo 12 – Rescissione del Contratto

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare le prestazioni del servizio in caso di sciopero. Degli scioperi del proprio personale, l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione al Comune con preavviso di almeno 48 ore.

- g) L'appaltatore incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- h) mancanza, carente o irregolare presentazione dei documenti richiesti al fine della stipulazione del contratto;
- i) mancata assunzione del servizio, alla data stabilita;
- j) interruzione del servizio, anche parziale, non autorizzata;
- k) in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal contratto così da compromettere la perfetta riuscita del servizio;
- l) nel caso di gravi mancanze ai disposti previste dalla vigente normativa in materia di tutela e controllo degli animali d'affezione, verificabili dall'Azienda sanitaria competente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si riscontrasse l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificato, l'Amministrazione Comunale, fatti salvi i maggiori diritti del Comune, procederà in pieno diritto e senza formalità di sorta, con semplice comunicazione scritta, alla risoluzione di ogni rapporto con la Ditta stessa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva. Alla ditta non spetterà altro che la sola liquidazione della merce regolarmente fornita, escluso ogni altro compenso o indennizzo.

Articolo 13- Richiamo alle Legge generali

L'appaltatore per tutto quanto non è altrimenti stabilito è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti ed inoltre è tenuto all'osservanza di tutte le leggi in vigore in materia che potranno venire emanate dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.